

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE****OGGETTO: IMPRESA REA CE 343161 - RIFIUTO DOMANDA PROT. 2026/15775 DEL 11/03/2026 E INIBIZIONE ATTIVITA' D.M. 37/08****IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
DOTT. FEDERICO SISTI**

- Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazioni pubbliche";
- Vista la determinazione presidenziale n.8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la legge n. 580 del 29.12.1993;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;
- Vista la domanda presentata telematicamente in data 11/03/2026 ed acquisita al protocollo con nr. 2026/15775, con la quale il sig. COMPARONE KEVIN, in qualità di titolare dell'impresa "GLOBAL IMPIANTI DI COMPARONE KEVIN" con sede in VIA ALDO MORO 30 TARENTOLA DUCENTA (CE), iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta al nr REA 343161, ha richiesto l'iscrizione della nomina alla carica di responsabile tecnico D.M.37/08 del sig. Celardo Ciro (senza denunciare l'inizio dell'attività), mentre nella SCIA allegata alla domanda ha richiesto le abilitazioni alle lettere C,D,E,F di cui al D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e la nomina a responsabile tecnico del sig. Celardo Ciro per le medesime attività;
- Visto l'articolo 3, comma 1, del D.M. 37 del 22 gennaio 2008: "Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4".
- Visto l'articolo 8, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in merito alla tenuta del Registro delle Imprese;
- Letta la Circolare 6 aprile 2006, n.3600/C, del Ministero delle Attività Produttive, che recita testualmente: "perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione";
- Accertato che alla pratica è stata allegata copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) dichiarando come rapporto di immedesimazione tra il nominato responsabile tecnico sig. Celardo Ciro e l'impresa: "PREPOSTO";
- Considerato che il rapporto indicato di "PREPOSTO" non integra un rapporto di immedesimazione e non trova applicazione ai sensi della normativa vigente;
- Visto il provvedimento di conformazione, notificato da questo ufficio in data 02/04/2026, agli indirizzi di posta elettronica certificata [globalimpiantick@pec.it](mailto:globalimpiantick@pec.it) / [tommaso.asciolla78@pec.it](mailto:tommaso.asciolla78@pec.it), indicati quale domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento, recante invito a conformare l'attività alla normativa vigente, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, dichiarando un valido rapporto di immedesimazione tra il nominato alla carica di Responsabile Tecnico e la società;
- Valutato che la società non ha provveduto a conformarsi;
- Ritenuto pertanto che non si sia verificata la condizione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina alla carica di Responsabile Tecnico per l'attività di impiantistica di cui alle lettere C- D- E- F del D.M. 37 del 22 gennaio 2008, per mancanza dei requisiti prescritti;
- Considerato che l'assunzione della carica di Responsabile Tecnico è il presupposto per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;



- Visto l'art.11 del DPR 581/95, che disciplina il procedimento d'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- Letto, in particolare, il comma 6, lettera e) del citato art. 11, a norma del quale l'Ufficio, prima di procedere all'iscrizione, accerta il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione;
- Vista l'istruttoria dell'ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

#### **DETERMINA**

- Il rifiuto della domanda presentata telematicamente in data 11/03/2026 ed acquisita al protocollo con nr. 2026/15775, recante l'iscrizione della nomina alla carica di responsabile tecnico ex D.M. 37/08 del sig. Celardo Ciro (senza denunciare l'inizio dell'attività), in uno con la SCIA allegata alla domanda recante la denuncia di inizio delle attività di cui alle lettere C,D,E,F del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e la nomina a responsabile tecnico per le medesime attività del sig. Celardo Ciro, per mancanza dei requisiti prescritti dalla legge;
- Nei confronti dell'impresa "GLOBAL IMPIANTI DI COMPARONE KEVIN", iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta al nr REA 343161, nella persona del titolare, il divieto di prosecuzione dell'attività di impiantistica alle lettere C,D,E,F del D.M. 37 del 22 gennaio 2008, a far data dal 11/03/2026, per mancanza dei requisiti prescritti dalla legge.

Avverso tale provvedimento, è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione Campania - nel termine di giorni 60 dalla data di ricezione.

La presente determinazione resterà affissa all'Albo camerale per la durata di giorni quindici.

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dr.ssa Maria Rita Botte

#### **IL CONSERVATORE**

Dott. Federico SISTI